

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

**Comunicato della Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Produzioni agrarie e zootecniche:
Zona Geografica più ampia Piemonte – Testo della proposta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Colline Novaresi.**

Documento allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLINE NOVARESI" Approvato con DM 05.11.1994 G.U. 280 - 30.11.1994 Modificato con DM 04.10.2011 G.U. 245 - 20.10.2011 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP	DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLINE NOVARESI" Approvato con DM 05.11.1994 G.U. 280 - 30.11.1994 Modificato con DM 04.10.2011 G.U. 245 - 20.10.2011 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Articolo 1 Denominazione e vini <i>Omissis</i> Articolo 2 Base ampelografica <i>Omissis</i> Articolo 3 Zona di produzione delle uve <i>Omissis</i> Articolo 4 Norme per la viticoltura <i>Omissis</i> Articolo 5 Norme per la vinificazione <i>Omissis</i> Articolo 6 Caratteristiche al consumo <i>Omissis</i> Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari. 2. Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colline	Articolo 1 Denominazione e vini <i>Omissis</i> Articolo 2 Base ampelografica <i>Omissis</i> Articolo 3 Zona di produzione delle uve <i>Omissis</i> Articolo 4 Norme per la viticoltura <i>Omissis</i> Articolo 5 Norme per la vinificazione <i>Omissis</i> Articolo 6 Caratteristiche al consumo <i>Omissis</i> Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari. 2. Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colline

Novaresi”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e che non traggano in inganno il consumatore. 3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi” nelle tipologie Nebbiolo (Spanna), Uva rara (Bonarda novarese), Barbera, Vespolina, Croatina, la denominazione può essere accompagnata dalla menzione “vigna”. L'utilizzo della menzione “vigna” è assoggettato alle seguenti condizioni: che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010; che la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine. 4. In sede di designazione la denominazione “Colline Novaresi” dovrà precedere, in etichetta, l'indicazione del vitigno o la specificazione novello, bianco, rosso o rosato; inoltre tali specificazioni non potranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni superiori, per larghezza e per altezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione “Colline Novaresi”. 9 5. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi”, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.	Novaresi”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e che non traggano in inganno il consumatore. 3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi” nelle tipologie Nebbiolo (Spanna), Uva rara (Bonarda novarese), Barbera, Vespolina, Croatina, la denominazione può essere accompagnata dalla menzione “vigna”. L'utilizzo della menzione “vigna” è assoggettato alle seguenti condizioni: che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010; che la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine. 4. In sede di designazione la denominazione “Colline Novaresi” dovrà precedere, in etichetta, l'indicazione del vitigno o la specificazione novello, bianco, rosso o rosato; inoltre tali specificazioni non potranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni superiori, per larghezza e per altezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione “Colline Novaresi”. 9 5. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi”, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 6. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio “Piemonte”, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. L'indicazione del nome geografico più ampio “Piemonte” dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione Colline Novaresi , senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.
--	--

Articolo 8
Confezionamento
Omissis

Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
Omissis

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Omissis

Articolo 8
Confezionamento
Omissis

Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
Omissis

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Omissis